

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 15 C.P.A**  
**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A E 56 C.P.A.**

**Per la signora:**

**SENATORE IOLANDA**, C.F.SNTLND64E70H431Y, nata a Roccapiemonte (SA) il 30/05/1964 ed ivi residente alla Via Vicolo Palma n. 3 - cap 84086, rappresentata e difesa dall' avv.to Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), fax: 0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

**- ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), - in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA** ( C.F. 80039860632) - in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

**UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO** (C.F. 95074310657), - in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

**- resistenti –**

### **NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

**- Russo Maria, Via Posidonia 164 - 84129 Salerno (SA)**

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Salerno del personale docente di scuola Infanzia per il triennio relativo agli anni scolastici 2022/2025, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

**- CONTROINTERESSATI - -**

### **A seguito dell'ordinanza**

n. 2531, pubblicata in data 04.10.2022, con la quale il T.A.R. Campania, sede di Salerno, ha declinato in favore del TAR Lazio – Roma la competenza a decidere il giudizio iscritto al R.G. n. 1484/2022 e volto ad ottenere

### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

- Del decreto dell'ambito territoriale di Salerno n. 10162 del 06.06.2022 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Salerno del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate in data 06.06.2022 del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali

- Nonché per il risarcimento in forma specifica costituito dall’reinserimento in graduatoria

### **Per quanto occorer possa**

- D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto l’“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, disciplinando le modalità di aggiornamento, in particolare agli artt. 1, 9 e 10, non consente il reinserimento e/o la permanenza in GAE a coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle GAE e sono stati depennati per non aver successivamente presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o per non aver potuto formulare domanda online per cause eccezionali ad essi non imputabili, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento e/o la permanenza in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2022/2025 ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite modalità telematica della funzione Polis Istanze online a causa di un’inefficienza del sistema informatico imputabile al MIUR;
- l’illegittimo silenzio serbato dal MIUR rispetto alla domanda di reinserimento e/o permanenza in GAE presentata dalla ricorrente tramite PEC e rimasta pertanto esclusa, ai sensi dell’art. 9, co. 4

### **previa declaratoria in via cautelare**

del diritto della docente Senatore Iolanda ad essere reinserita nelle suddette graduatorie

\*\*\*\*\*

### **PREMESSO IN FATTO**

1. L'odierna ricorrente ha proposto ricorso del seguente tenore dinnanzi al TAR Campania, sede di Salerno, iscritto a ruolo in data 08.09.2022 (n.r.g. 1484/2022):

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA – SEDE DI SALERNO  
RICORSO CON RICHIESTA DI ISTANZA CAUTELARE  
ARTT. 55 E 56 CPA**

**PER**

**PER: SENATORE IOLANDA**, C.F.SNTLND64E70H431Y, nata a Roccapiemonte (SA) il 30/05/1964 ed ivi residente alla Via Vicolo Palma n. 3 - cap 84086, rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), fax: 0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

**-RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58 - C.A.P. 84123– p.e.c.: **ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da Reginde)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA** ( C.F. 80039860632) persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58 - C.A.P. 84123– p.e.c.: **ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da Reginde)

**UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO** (C.F. 95074310657), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura

Distrettuale di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58 - C.A.P. 84123– p.e.c.: **ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da Reginde)

Nonche nei confronti di

- Russo Maria, Via Posidonia 164 - 84129 Salerno (SA)

**-RESISTENTI**

**PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

- Del decreto dell'ambito territoriale di Salerno n. 10162 del 06.06.2022 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Salerno del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate in data 06.06.2022 del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali
- Nonché per il risarcimento in forma specifica costituito dall'inserimento in graduatoria

**Per quanto occorer possa**

- D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto l'“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, disciplinando le modalità di aggiornamento, in particolare agli artt. 1, 9 e 10, non consente il reinserimento e/o la permanenza in GAE a coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle GAE e sono stati depennati per non aver successivamente presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o per non aver potuto formulare domanda online per cause eccezionali ad essi non imputabili, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento e/o la permanenza in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2022/2025 ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite modalità telematica della funzione Polis Istanze online a causa di un'inefficienza del sistema informatico imputabile al MIUR;

- l'illegittimo silenzio serbato dal MIUR rispetto alla domanda di reinserimento e/o permanenza in GAE presentata dalla ricorrente tramite PEC e rimasta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 9, co. 4

### **previa declaratoria in via cautelare**

del diritto della docente Senatore Iolanda ad essere reinserita nelle suddette graduatorie

### **FATTO**

1. La ricorrente era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Salerno a seguito dell'abilitazione conseguita con la partecipazione al corso speciale indetto con D.M. 85/2005 (all.1) gestito dall'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e dall'Università degli studi di Salerno (all.2)
2. Nel 2007, dunque, la ricorrente, in quanto abilitata, è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali Permanenti, successivamente trasformate in Graduatorie ad esaurimento, di seguito "GAE" (provincia di Salerno), per la classe di concorso Infanzia (**estratto graduatorie allegato n. 3**)
3. La ricorrente, consapevole della propria posizione in graduatoria e, non avendo interesse ad aggiornare il proprio punteggio, non avendo altri titoli aggiuntivi rispetto a quelli in suo possesso, non presentava la domanda di aggiornamento per il triennio 2014/2017 né riceveva alcuna comunicazione da parte dell' Ufficio scolastico di competenza che, considerando la rilevanza delle conseguenze che sarebbero potute derivare dal mancato inoltro della suddetta domanda, avrebbe quantomeno potuto e dovuto concedere un termine per regolarizzare la propria posizione.
4. Quale conseguenza del depennamento nel 2016, la ricorrente è stata costretta ad impugnare dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, il d.m. 495 del 2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002
5. Con ordinanza n. 5585/2016, pubblicato in data 16.09.2016, il TAR del Lazio, nell'ambito del sopracitato giudizio, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, disponendone l'inserimento in graduatoria.

6. In quanto inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Salerno, a seguito del suddetto ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio (n.r.g. 9291/2016), la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato per il comparto scuola, per svolgere mansioni di docente di Scuola dell'Infanzia
7. In data 24.04.2019, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico, n. 374/2019, recante disposizioni relativamente all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019 -2022
8. Con tale Decreto, il MIUR ha riconosciuto *expressis verbis* il diritto dei docenti depennati a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento ad essere reinseriti nelle GAE. Ed infatti, si legge nel Decreto n. 374/2019, "*RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione*" (**doc. allegato**)
9. In data, 15.1.2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio pubblicava la sentenza n. 565/2021 con la quale respingeva il ricorso presentato dalla ricorrente.
10. Nonostante il fatto che la ricorrente abbia il titolo a permanere nelle gae in quanto depennata per mancato aggiornamento (come meglio si dirà infra) con provvedimento prot. n. 3367 del 17.02.2021 (**doc. allegato**), l'Ambito Territoriale di Salerno, in esecuzione della sopracitata sentenza del TAR Lazio n. 565/2021, ha provveduto a depennare dalle Graduatorie ad esaurimento la sig.ra Senatore, mentre il Dirigente scolastico, con provvedimento prot. n. 4039 del 21.06.2021, ha disposto la revoca immediata del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (**doc. allegato**), prevedendone contestualmente la trasformazione in un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2021.
11. Il Ministero dell'Istruzione con D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 disciplinava nuovamente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo prevedendo all'art. 1, co.1, lett. b) "*il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143*"

12. La docente sig.ra Senatore provava a compilare la domanda di re-inserimento in Gae tramite la piattaforma di Istanza on Line ma non le veniva permesso dal momento che risultava depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento
13. Dopo l'invio di una PEC in cui la docente faceva presente dell'accaduto, inviava, in forma cartacea, la domanda di reinserimento in Graduatoria.
14. L'Usp di Salerno rispondeva sostenendo che non era possibile procedere con il reinserimento della docente Senatore dal momento che risultava essere già stata depennata e licenziata a seguito di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole
15. Si tratta, però, di un'esclusione illegittima in quanto adottati **in palese contrasto con il diritto al reinserimento** riconosciuto, sia dalla normativa di settore che dalla giurisprudenza, in capo ai docenti depennati dalle GAE per mancato aggiornamento, come nel caso dell'odierna ricorrente.
16. E' innegabile in capo alla ricorrente il diritto ad essere reinserita nelle GAE proprio in forza del precedente inserimento avvenuto nel 2007. Deve ritenersi, infatti, ormai pacifico il *diritto al reinserimento del docente depennato* che presenti domanda in tal senso, non riconoscendosi tale richiesta in nessun modo equiparabile alla richiesta di inserimento **ex novo**. **Per tale ragione è illegittima l'azione dell'amministrazione e i relativi atti impugnati proprio perché si pongono in contrasto con lo stesso D.M. 60 del 22/03/2022 e le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.**
17. Cancellare dalle GAE l'odierna ricorrente in totale spregio dell'espresso riconoscimento del diritto dei docenti depennati per mancato aggiornamento ad essere reinseriti, previa domanda, nelle graduatorie in parola appare oltremodo ingiusto oltreché contrario ai canoni di legalità e di buon andamento della P.A. *ex art. 97, Cost.*
18. È opportuno richiamare la sentenza n. 10451/2022 emessa dal Tar del Lazio nella quale il Giudice sostiene che : “ *Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la N. 11143/2016 REG.RIC. quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). (...)È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004,*



*la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. (...)"*

19. D'altra parte ne si può ritenere la ricorrente responsabile per non essere riuscita, a causa dell'avvenuto depennamento, a presentare l'istanza di aggiornamento tramite la procedura informatizzata. La Sig.ra Senatore infatti ha comunque dimostrato il suo interesse al reinserimento nelle predette graduatorie inviando la domanda tramite PEC all'amministrazione, la quale avrebbe dovuto prendere atto dell'impossibilità della ricorrente di presentare istanza online secondo la procedura automatizzata. Le stesse ragione sono state oggetto di pronuncia da parte di questo tribunale che con la sentenza n. 9227/2018, TAR Lazio Sez. Terza Bis, ha ritenuto *"questa Sezione in chiave più generale ha riproposto, in materia di azione avverso il silenzio serbato sulla pretesa di ammissione al completamento di una procedura di concessione di finanziamenti pubblici inibita per anomalie della piattaforma informatica contemplata quale esclusiva modalità di confezionamento e inoltro dell'istanza, l'ermeneusi già espressa nei medesimi sensi con il precedente di cui a T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016, affermando che : "Va al riguardo ribadito, invero, quanto già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema di ruolo conferibile all'impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, ossia il principio generale secondo il quale "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136" (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8902)...", nella stessa pronuncia si legge inoltre: "Invero Il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle*

*quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo."*

## **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE DELLA L. 296/2006. VIOLAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'**

Il *modus operandi* dell'Amministrazione non appare in linea con la normativa primaria ed in particolare con le prescrizioni dettate dal comma 605 della legge n. 296/2006 che testualmente recita: "*con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".* Risulta evidente come tale norma non preveda un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga quanto previsto dalla L. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento.

Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacchè l'introduzione di una graduatoria permanente, benchè sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere *sic et simpliciter* coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

In merito alla questione oggetto del presente giudizio, si è espresso il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, sentt. nn. 3616, 3658 e 3659 del 2014). Nello specifico, i giudici hanno confermato l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento assunti dall'amministrazione nei confronti di coloro che non avevano presentato una domanda di aggiornamento, richiamando a sostegno delle decisioni proprio la normativa primaria e la mancata previsione in essa di qualsivoglia sanzione di cancellazione verso chi risultava già incluso nelle graduatorie in questione.

Tali sentenze affermano che: *"Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006 atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999 in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonchè coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata ed in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. Ne*

*consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cast., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. Infatti le precedenti disposizioni ministeriali concernenti le inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente ddg del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto [ . . ] ". Trattasi all'evidenza di norme intese a salvaguardare il principio dell'affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie".*

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato: *"Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria di riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà".*

Risulta quindi evidente la illegittimità della condotta assunta dalle amministrazioni resistenti nella parte in cui hanno disposto la esclusione/cancellazione della ricorrente dalle graduatorie permanenti in cui risultavano già inserita con ciò procurandogli un danno economico e professionale aggravato dal fatto che, come confermato dall'attuale Governo, tali graduatorie saranno definitivamente cancellate con l'assunzione di tutti i precari che risultano in esse inseriti.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N. 143/2004. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.**

Come già evidenziato, la nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento senza tuttavia stravolgerne la natura.

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha principio, alla entrata in vigore della legge 124 del

1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto - legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270.

Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Ed inoltre, come confermato dai giudici amministrativi, i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *"in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito"* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire un'occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. Come sostenuto dal TAR Lazio, *"La differenza con la disciplina precedente è profonda. La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno"* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

Pertanto, **tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale** con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis, sent. del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002).

E' coerente allora affermare che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica *ex se* - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento - la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire il reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati.

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso *ex novo* dei docenti neo abilitati, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento; essa però non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio. Ed infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa in alcune recenti pronunce, la posizione di coloro che chiedono un inserimento *ex novo*, non è equiparabile a quella di coloro che, già presenti nelle GAE, chiedono il reinserimento nelle stesse a seguito di cancellazione per mancato aggiornamento (in tal senso cfr. C.d.S., sez. VI, sentt. nn. 3323 e 5281 del 2017, ordd. nn. 391 e 392 del 2018). Infatti, a questi ultimi continua ad applicarsi la procedura di reinserimento *ex l. n. 143/2004*, ad oggi tuttora vigente e, come sopra evidenziato, del tutto coerente con la natura delle graduatorie ad esaurimento e le finalità perseguite dal legislatore tramite le stesse. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha affermato che *“La pretesa al reinserimento trova il suo fondamento normativo nell’art. 1, comma 1-bis, del d. l. 97/2004, inserito dalla legge di conversione n. 143/2004, già trascritto, che come detto consente il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Il diritto al reinserimento non è cioè in alcun modo pregiudicato dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE operato dall’art. 1, comma 605, lett c), della l. 296/2006, sicché la procedura di reinserimento del docente depennato il quale faccia domanda per l’aggiornamento successivo è ammessa e rimane disciplinata, anche a seguito della trasformazione della graduatoria permanente in GAE, dall’articolo 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004.*

*L’atto di cancellazione dalla precedente graduatoria non è considerato dalla legge quale presupposto del diniego di reinserimento, ma è al contrario condizione perché il docente possa chiedere ove del caso l’attivazione del diverso procedimento di reinserimento tant’è vero che l’interessato, una volta reinserito, recupera il “punteggio conseguito all’atto della cancellazione” (v. comma 1 bis cit.). Né il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra contrastare con la qualificazione “a*

*esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta GAE, in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria. Se è vero che alla omessa presentazione della domanda di permanenza o di aggiornamento consegue la cancellazione dalla graduatoria “per gli anni scolastici successivi”, è vero anche che, per esplicita previsione di legge, la cancellazione in occasione di un aggiornamento precedente non preclude la possibilità di un reinserimento nelle graduatorie formulate in occasione di aggiornamenti successivi, né tale previsione è scalfita dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti in GAE atteso che il reinserimento è rivolto a soggetti che già facevano parte di tali graduatorie e non a soggetti che pretendano di esservi inseriti per la prima volta (...) **In definitiva, con la l. n. 296 del 2006 le graduatorie permanenti sono divenute GAE, ma non sono mutate le regole per l’aggiornamento delle stesse nel senso che non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda**”(C.d.S., sez. VI, sent. n. 3327/2017;cfr. anche C.d.S., sez. VI, n. 5281/2018).*

*Da ciò ne consegue che la decisione delle amministrazioni resistenti di escludere le ricorrenti dalla graduatoria ad esaurimento in cui risultavano già inserite, si pone in evidente contrasto anche con la normativa di fonte primaria di cui alla legge n. 143/2004, che non è stata mai abrogata e che prevede comunque la possibilità di reinserimento dei docenti illegittimamente cancellati.*

## **SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

La ricorrente faceva affidamento sulla certezza e chiarezza della normativa primaria, nonché sul

fatto che, una volta inserita nelle graduatorie ad esaurimento sopra indicate, continuasse comunque a permanere con il medesimo punteggio da sempre assegnato.

E' quindi palese che oggetto del presente giudizio è anche l'interesse della ricorrente a mantenere l'affidamento legittimamente ricevuto dalla chiarezza della normativa di fonte primaria.

La giurisprudenza costituzionale ha d'altronde da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento – quale corollario del principio di ragionevolezza ex art. 3, Cost. e collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi *"comuni alle costituzioni degli stati membri"* dell'Unione europea –, inteso come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative *"le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti"*, è un diritto autonomo e a se stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello *"stato di diritto"*, rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale.

Pertanto, quando entra in gioco il diritto all'affidamento, viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire.

Anche per questo, l'attuale ricorso ben può rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo al quale si chiede di annullare, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, atti di autorità della pubblica amministrazione che hanno determinato l'esclusione/cancellazione della ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento in cui era già inserita e che elidono illegittimamente il beneficio derivante alla ricorrente di mantenere l'affidamento ricevuto.

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTI. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale - CAD. ILLEGITTIMA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INFORMATICA.**

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità non telematica, non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa



presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie. Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione ed inviate all'amministrazione competente. In proposito, occorre rilevare che l'art. 70, comma 13 del d.lgs n. 165 del 2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la suddetta disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale era già contemplato nell'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, ai commi 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Ora, appare evidente che il decreto impugnato non abbia rispettato i vincoli previsti dall'art. 4 del DPR 487 del 1994 che al comma 1 così dispone: *"le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione competente .... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione [...]".* L'art. 38 del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che *"tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate per fax e via telematica"*.

L'articolo 45 del d.lgs n. 82 del 2005 vuole che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".* Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura

*della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo."*

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che *"La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente"*(T.A.R. Lazio Roma, sezione III, 14 febbraio 2006, n. 1066, sempre in questi termini Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951).

Anche con la sentenza n. 1254 del 13.02.2008, il Tar del Lazio sez. III quater si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che *"i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo, telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"* (articolo 43, comma 6, e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato).

*Se ne deduce, quindi, che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.*

Come anticipato in fatto è opportuno richiamare la sentenza n. 9227/2018, TAR Lazio Sez. Terza Bis, la quale ritiene che *"Dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo*

*informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Invero, anticipando conclusioni cui a breve si perverrà seguendo l'iter argomentativo di seguito sviluppato, può sin da ora affermarsi che gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificate e compresse soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. Ad essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento. 4. In proposito può utilmente essere richiamato e si ritiene di proporre per analogia alla soggetta questione, quanto di recente è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure nel caso esiziale di esclusione da una procedura concorsuale per problematiche discendenti dall'impiego della modalità informatica prescritta dalla lex specialis per la presentazione della domanda di partecipazione. Si è condivisibilmente precisato sul punto che “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (*

*T.A.R. Puglia - Bari, n.896/2016) 4.1. Più di recente questa Sezione in chiave più generale ha riproposto, in materia di azione avverso il silenzio serbato sulla pretesa di ammissione al completamento di una procedura di concessione di finanziamenti pubblici inibita per anomalie della piattaforma informatica contemplata quale esclusiva modalità di confezionamento e inoltro dell'istanza, l'ermeneusi già espressa nei medesimi sensi con il precedente di cui a T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016, affermando che : “3.2.1.Va al riguardo ribadito, invero, quanto già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema di ruolo conferibile all'impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, ossia il principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8902).”*

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tanquam non esset* la domanda di inserimento in graduatoria, inoltrate tramite PEC, e ciò anche a fronte del fatto che era impedito alla ricorrente l'accesso ai sistemi per la presentazione dell'istanza secondo la procedura prevista all'art. 9 del D.M. 60 del 22/03/2022.

\*

Alla luce di tutto quanto fin qui dedotto

Si propone

**ISTANZA ALL'ECC.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO DI CONCESSIONE DI MISURA  
CAUTELARE INTERINALE DA ADOTTARSI INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI  
DELL'ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus boni juris* è evidente. I motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*. Sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l'ammissione nelle GAE dell' odierna ricorrente con provvedimento *inaudita altera parte* e con la fissazione di una udienza cautelare e un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve

**P.Q.M.**

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, ci onoriamo concludere affinché “  
*Piaccia all'on.le TAR Lazio, sede di Roma,*

- **in via cautelare**, ex art. 55 e 56 c.p.a., Si chiede a Codesto Ecc.mo Tar adito di voler sospendere in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente ivi compreso il suo reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio; nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, i provvedimenti impugnati e
- **nel merito**, disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio, e per l'effetto, disporre l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi in parte de qua; di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche, ex art. 30, comma 2, dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.; di voler disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza;

**Si chiede altresì di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione.**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi.  
*Ai fini del contributo unificato introdotto con il DL 98/2011 si dichiara la presente causa è di valore indeterminabile e che la sig.ra Senatore Iolanda è esente*

Roma/Salerno, 04/09/2022

Avv. Valentina Piraino

\*\*\*\*\*

2. Con ordinanza n. 2531/2022, pubblicata in data 04.10.2022, il TAR Campania, sede di Salerno, originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio, sede di Roma, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto e proseguire ex art. 15 comma 4 del c.p.a.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, con il presente atto l'odierna ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, dichiara di riassumere il giudizio dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma, riportandosi a quanto dedotto in fatto e in diritto nel ricorso introduttivo proposto al TAR Campania, sede di Salerno, e qui da intendersi integralmente trascritto.

### **VOGLIA CODESTO ILL.MO TAR LAZIO**

- **in via cautelare**, ex art. 55 e 56 c.p.a., Si chiede a Codesto Ecc.mo Tar adito di voler sospendere in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente ivi compreso il suo reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio; nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, i provvedimenti impugnati e
- **nel merito**, disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio, e per l'effetto, disporre l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi in parte de qua; di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche, ex art. 30, comma 2, dispone

misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.; di voler disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza;

**Si chiede altresì di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione.**

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, e si dichiara altresì che il presente giudizio rientra tra i casi di esenzione in quanto trattasi di ricorso in riassunzione

Roma, 28.10.2022

Avv. Valentina Piraino